

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Qual è la visione del matrimonio secondo la Chiesa Cattolica?

Per la Chiesa il matrimonio è il patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione della prole.

Le sue proprietà essenziali sono l'unità e l'indissolubilità. Tra due battezzati il patto coniugale è sacramento; espresso con un valido consenso è indissolubile e nessuna autorità umana può sciogliere questo matrimonio (Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) n. 1640).

Si può parlare di annullamento del matrimonio?

No, con il termine "annullamento" si indica il togliere valore ed efficacia a un atto che per se stesso possiede questo valore ed efficacia. Quello che comunemente è chiamato "annullamento del matrimonio", in realtà, è una dichiarazione di nullità del matrimonio: la Chiesa dichiara che un matrimonio non è valido. Non scioglie il matrimonio, ma si limita semplicemente a constatare e a dichiarare che il consenso espresso da uno dei due nubendi (o da entrambi), per motivi fondati e provati, non è valido e quel legame non è mai sorto, era soltanto apparente.

La dichiarazione di nullità del matrimonio non intacca l'indissolubilità del matrimonio?

Certamente no, anzi, rafforza la consapevolezza della Chiesa e il suo insegnamento circa l'indissolubilità del matrimonio. Infatti il matrimonio celebrato validamente è indissolubile, e questa affermazione conserva sempre il suo valore e la sua importanza. Laddove, però, non ci sia consenso valido, in quel caso non c'è neppure un valido matrimonio; manca la realtà che deve essere indissolubile. La dichiarazione di nullità non è un «divorzio cattolico», perché non scioglie il matrimonio, ma soltanto riconosce il dato di fatto che un matrimonio non è mai esistito validamente. Dichiarando la nullità dei matrimoni fin dall'origine invalidi, la Chiesa adempie ad un dovere di giustizia: se da un lato essa non può sciogliere ciò che Dio ha unito, dall'altro però non può costringere a rimanere uniti coloro che, dopo un'accurata indagine, risultino essere solo «apparentemente» sposati, perché fin dall'origine esisteva un grave difetto nel loro matrimonio.

Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio?

L'effetto principale della dichiarazione di nullità consiste nella possibilità, che viene data generalmente alle parti, di essere libere di celebrare validamente un matrimonio, qualora lo desiderino. In tale modo, le persone che hanno iniziato una nuova relazione di tipo coniugale, senza essere unite nel sacramento del matrimonio – anche nel caso in cui siano tra di loro sposate civilmente – hanno la possibilità di accedere ai sacramenti della Confessione e dell'Eucaristia, e di essere padrini o madrine nella celebrazione del sacramento del Battesimo e della Confermazione.

Ci sono conseguenze per eventuali figli?

I figli nati nel corso del primo matrimonio, dichiarato successivamente nullo, non hanno conseguenze da questa decisione della Chiesa. Essi vengono considerati, di fronte alla Chiesa, figli legittimi. La Chiesa non fa differenza tra figli nati legittimamente all'interno del sacramento del matrimonio e figli nati al di fuori di questo. La dichiarazione di nullità non cancella la storia di due persone e il loro vissuto. Anche se il loro matrimonio rimane nullo, continua ad esistere la memoria, lieta e dolorosa, degli eventi vissuti assieme, di quanto insieme si è fatto e/o poteva essere fatto. Non si ricerca la colpa morale, dell'uno o dell'altro

ma ci si propone, per amore della verità, di valutare se il loro consenso matrimoniale sia stato valido oppure no.

Cosa si deve fare per verificare la validità del proprio matrimonio?

Chi desidera fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale precedente, può chiedere informazioni al proprio parroco o alla Curia diocesana e sarà indirizzato ad un addetto per la consulenza chiamato patrono stabile, messo a disposizione dal Tribunale o dalle diocesi. Può rivolgersi anche ad un patrono di fiducia (avvocato) abilitato ad esercitare presso il Tribunale ecclesiastico, cioè iscritto nell'albo degli avvocati ecclesiastici del TEDA. Assieme al patrono si analizza in profondità la propria vicenda coniugale (soprattutto nel periodo precedente il consenso matrimoniale). Emergendo motivi che danno fondatezza alla causa di nullità matrimoniale, si presenta una domanda ("libello") al Tribunale Ecclesiastico. Una volta introdotto il libello, inizia il cosiddetto "processo".

Come si svolge il processo?

Il processo non è volto alla ricerca di eventuali colpe nell'andamento della relazione, ma cerca la verità della situazione matrimoniale. Viene data la possibilità ai due coniugi di dire la loro versione dei fatti circa la vicenda del fidanzamento e del matrimonio. Vengono interpellati anche dei testimoni (di solito familiari e amici dei coniugi), i quali, con le loro deposizioni, aiutano a fare maggiore chiarezza. Vista l'importanza e la delicatezza dell'argomento, si richiede da parte di tutti l'impegno di dire la verità. Le informazioni acquisite sono trattate con la dovuta riservatezza, rispettando la privacy delle persone. Al termine di questa raccolta delle prove, un "collegio" composto da tre giudici deve decidere sulla fondatezza della domanda di nullità di matrimonio. Qualora si decida che il matrimonio è nullo la causa può considerarsi conclusa. La parte gravata che non accetta la sentenza definitiva di primo grado può sempre fare appello al Tribunale Ecclesiastico Regionale, oppure rivolgersi direttamente al Tribunale apostolico della Rota Romana (prima chiamato "Sacra Rota").

Quasi sono le fasi del processo ordinario?

Preliminare al processo è la consulenza giuridica, che può essere offerta a titolo gratuito dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare oppure dal Patrono Stabile.

Tale consulenza ha lo scopo di:

1. verificare la sussistenza di un fondamento giuridico, tecnicamente definito *fumus boni iuris* (cioè fumo, parvenza di buon diritto), la cui presenza è condizione necessaria per poter iniziare un procedimento di nullità matrimoniale;
2. individuare i capi di nullità su cui fondare la richiesta;
3. fornire il necessario supporto per la preparazione del libello e per le informazioni utili a reperire i documenti da allegare.

Il processo ordinario prevede un tentativo preliminare di riconciliazione dei coniugi, fallito il quale inizierà la fase processuale vera e propria.

Il processo prevede una fase istruttoria nella quale vengono sentite le parti e i testimoni, acquisiti eventuali documenti e disposte le eventuali perizie e una fase dibattimentale all'esito del quale si emette la sentenza.

Quanto tempo è necessario per avere una dichiarazione di nullità?

Ogni causa che viene esaminata presenta le sue particolarità.

La maggior parte delle cause presentate al Tribunale Ecclesiastico Diocesano Agrigentino trattate con processo ordinario si conclude entro un anno o un anno e mezzo dall'inizio dell'istruttoria.

Tuttavia alcune cause ordinarie possono richiedere tempi più lunghi, qualora ad esempio uno dei due coniugi non voglia intervenire nel procedimento; siano necessarie perizie psicologiche; la causa presenti delle situazioni complesse da esaminare e da accertare, che richiedono tempi necessariamente più lunghi. L'impegno comune a cui si tende, in ogni caso, è quello di coniugare sempre insieme alla ricerca della giustizia anche la giusta celerità.

Chi è presente?

Nel "processo ordinario" ciascuna delle parti e ciascuno dei testi vengono sentiti separatamente, alla presenza solo del Giudice Istruttore e del Notaio ed eventualmente dei Patroni delle parti e del Difensore del Vincolo. Le parti non si incontrano tra di loro (normalmente vengono convocate in giorni differenti), né incontrano i testi indicati dall'altra parte.

Cos'è il processo "più breve"?

Papa Francesco, con il *Motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, entrato in vigore l'8 dicembre 2015, ha disegnato "una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti".

Il giudice è lo stesso Vescovo diocesano, con la collaborazione ed il consiglio di due assessori, ad uno dei quali è affidata anche la conduzione dell'istruttoria.

Quali sono le condizioni per avviare un processo più breve?

La domanda di nullità deve essere proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; inoltre, la nullità deve essere manifesta da non richiedere un'indagine o una istruzione più accurata. Anche se l'esperienza dimostra che quando le persone arrivano a chieder la causa di nullità è già del tutto impossibile ricomporre la convivenza coniugale, è dovere del Vicario Giudiziale, prima di accettare la causa, avere la certezza che sia impossibile la riconciliazione dei coniugi.

Quasi sono le fasi del processo breve?

Istruttoria. Vengono raccolte tutte le deposizioni.

Fase di discussione. L'istruttore concede quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle eventuali difese di parte.

Fase di decisione e sentenza. Gli atti vengono poi trasmessi al Vescovo diocesano, che, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza.

In caso contrario rimanda la causa al Tribunale perché sia affrontata con la procedura ordinaria.

Quanto tempo è necessario per avere una dichiarazione di nullità?

Il processo "più breve" presumibilmente può durare circa due mesi.

Chi è presente?

Nel processo "più breve" le parti – e non solo i loro avvocati – possono assistere all'interrogatorio dell'altra parte e dei testi (a meno che l'istruttore giudichi che sia necessario che si debba procedere diversamente).

Per quanto possibile, tutte le deposizioni vanno raccolte nel corso di una sola sessione e che non è prevista possibilità di repliche una volta presentate le difese delle parti.

La dichiarazione di nullità è efficace in ambito civile?

Se non è già intervenuta una sentenza civile di divorzio, per contrarre un nuovo matrimonio concordatario è necessario (ma non possibile in tutti i casi) uno specifico passo successivo

perché siano riconosciuti gli effetti civili dell'eventuale dichiarazione di nullità, detto delibazione.

Si tratta di una procedura da compiersi presso la Corte d'Appello e che non è di competenza del Tribunale Ecclesiastico: *occorre rivolgersi ad un Avvocato civilista*, il quale potrà aiutare a discernere i casi in cui è possibile la delibazione.

Ma quanto costa chiedere la nullità del matrimonio?

Nessuno è privato della possibilità di accedere alla dichiarazione di nullità del matrimonio per motivi economici. Dal 1998 è in vigore una normativa della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che disciplina questa materia con norme comuni per tutta l'Italia. Il principio fondamentale, a cui si ispirano le norme della CEI, è che la dichiarazione di nullità del matrimonio è un aiuto pastorale, che riguarda la vita cristiana dei fedeli. Pertanto, la Chiesa si preoccupa che il contributo economico richiesto per le spese processuali e per l'assistenza da parte di un patrono ("avvocato") non allontani i fedeli, che abbiano fondati motivi per avvalersene, da tale strumento, riguardante la loro coscienza e la loro vita cristiana. Per chi si trovasse in serie (e documentate) difficoltà economiche, sono previsti la dispensa totale o parziale dalle spese processuali, la possibilità dell'assistenza gratuita da parte del Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico o di un patrono d'ufficio incaricato dal Tribunale stesso.

Dove si svolge il processo?

Le udienze si svolgono nella sede del Tribunale Ecclesiastico Diocesano Agrigentino e sono riservate.

Eventuali comprovate difficoltà di parti e testi potranno essere prese in considerazione dal Giudice Istruttore che individuerà le soluzioni idonee.